

QUESITO 1

Titolo proposto: Eliminazione dei capolista bloccati e delle candidature plurime

SCOPO DEL QUESITO: eliminare i capolista bloccati. Se si ammette il voto di preferenza per gli altri candidati, superando così le perplessità che questo crea, è irrazionale escluderlo poi per i capolista, creando due tipologie di candidati. Contestualmente si elimina la possibilità di candidarsi in più (dieci) collegi prevista, appunto, per i soli capolista.

Volete che sia abrogata la legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati” limitatamente all’articolo 1, comma 1, lett. b), limitatamente alle parole “i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione” e “salvo i capolista nel limite di dieci collegi”; articolo 1, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole “tra quelli che non sono capolista”; articolo 1, comma 1, lett. g), limitatamente alle parole “dapprima, i capolista nei collegi, quindi”; articolo 2, comma 4, capoverso articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, limitatamente alle parole “e il nominativo del candidato capolista”; articolo 2, comma 10, capoverso articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, limitatamente alle parole “da un candidato capolista e” e alle parole “A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all’unità più prossima”; articolo 2, comma 11, limitatamente alle parole “e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali”; articolo 2, comma 14, capoverso lettera a), limitatamente alle parole “e al quarto”; art. 2, comma 17, lettera b), capoverso, limitatamente alle parole “Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale”; art. 2, comma 21, capoverso articolo 59 bis, comma 1, “Se l’elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa”; articolo 2, comma 21, capoverso articolo 59 bis, comma 5 “Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo”; articolo 2, comma 26, capoverso articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole “a partire dal candidato capolista e successivamente”; comma 2, dopo le parole “non utilizzata” limitatamente alle parole “a partire dal candidato capolista e successivamente” e dopo le parole “già utilizzata” limitatamente alle parole “a partire dal candidato capolista e successivamente”?

QUESITO 2

Titolo proposto: Eliminazione della legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati e candidature plurime

SCOPO DEL QUESITO: Eliminare la legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati e candidature plurime

Volete che sia abrogata la legge 6 maggio 2015, n. 52 recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati»?

QUESITO 3

Titolo proposto: Riconversione ecologica dell'economia: eliminazione delle trivellazioni in mare

SCOPO DEL QUESITO: fermare le trivellazioni in mare

Volete che sia abrogato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole: "procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei" e "alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"?

QUESITO 4

Titolo proposto: Riconversione ecologica dell'economia: eliminazione del carattere strategico delle trivellazioni

SCOPO DEL QUESITO: Ricondurre nell'ambito di procedure ordinarie la attività di trivellazione

Volete che sia abrogato l'articolo 38, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle parole: "Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese"; "rivestono carattere di interesse strategico e"; ", urgenti e indifferibili"; ", indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; comma 1 bis, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alle parole "sulla terraferma" e alle parole "In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione"; comma 5, limitatamente alle parole "prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca" e alle parole ", prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile."; comma 6, lett. b), limitatamente alle parole ", per le attività da svolgere in terraferma"?

QUESITO 5

Titolo proposto: Riconversione ecologica dell'economia: dalle grandi alle piccole opere

SCOPO DEL QUESITO: Superare la politica delle "Grandi opere", espressione di una visione datata e latrice di corruzione

Volete voi che siano abrogati la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", nonché gli articoli da 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"?

QUESITO 6

Titolo proposto: Tutela del lavoratore: esclusione del demansionamento.

SCOPO DEL QUESITO: Eliminare la possibilità di demansionamento, anche per mera organizzazione aziendale, togliendo tutele alle lavoratrici e ai lavoratori

Volete che sia abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", capoverso articolo 2103 del codice civile, comma 2, "In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale"; comma 3 "Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni"; comma 4, "Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi"; comma 5 "Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa"; comma 9, limitatamente alle seguenti parole "Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma"?

QUESITO 7

Titolo proposto: Tutela del lavoratore dai licenziamenti illegittimi.

SCOPO DEL QUESITO: Eliminare la nuova normativa sui licenziamenti e assicurare uguali protezioni in merito tra vecchi e nuovi assunti

Volete che sia abrogato il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?

QUESITO 8

Titolo proposto: Tutela della docenza e dell'apprendimento: eliminazione del potere di chiamata del preside-manager

SCOPO DEL QUESITO: evitare la precarizzazione progressiva di tutti i docenti nominati a tempo indeterminato sopprimendo il potere di scelta del dirigente scolastico e l'incarico triennale.

Volete voi che sia abrogata la legge ... luglio 2015... n. ... [ANCORA DA APPROVARE] recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, limitatamente al comma 18: “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”; al comma 73 : “Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”; al comma 79: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”; al comma 80 “Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale, ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il *curriculum*, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei *curricula* dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'istituzione scolastica”; al comma 81: “Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare

l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi”; al comma 82: “L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico”; al comma 108 alla fine del terzo periodo, limitatamente alle parole: “ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”; al comma 109, lettera a) limitatamente alle parole: “sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso”; al comma 109, lettera c) limitatamente alle parole: “sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti”?